



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 105/2025

in forma semplificata ai sensi dell'art.218 c.g.c.

nel giudizio di ottemperanza, iscritto al n. **69685** del registro di

segreteria, depositato in data 17 ottobre 2024, proposto da

B. G. nato OMISSIS ed ivi residente, C.F.: OMISSIS, elettivamente

domiciliato presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Aiello (C.F.:

LLAGPP68P07F299T) sito in Porto Empedocle (AG), alla via Granet

n. 5, indirizzo pec: giuseppeaiello@avvocatiagrigento.it, Rosetta

Shirley Bongiovanni (C.F.: BNGRTT91B42A089J) in Agrigento, alla

via Mazzini n. 205, indirizzo pec:

rosettabongiovanni@avvocatiagrigento.it, che lo rappresentano e

difendono, congiuntamente e disgiuntamente, nel presente

giudizio in virtù di procura che si deposita in atto separato al

ricorso per ottemperanza;

contro

- **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** (C.F. 97591110586), in persona

del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Distrettuale dello Stato di Palermo (cod. fisc. 80027950825; fax:

091527080; PEC: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui

uffici, siti in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182, domicilia *ex lege*;

Per l'ottemperanza della sentenza di questa Sezione giurisdizionale
n. 545/2023, pubblicata il 29 dicembre 2023, passata in giudicato.

Visti gli art. 217 e 218 del codice di giustizia contabile;

Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Uditi alla pubblica udienza del 27 marzo 2025, per parte
ricorrente, gli avv.ti Aiello e Bongiovanni e, per il Ministero della
Giustizia, il Procuratore dello Stato Agata Cordio come da relativo
verbale.

Premesso in

FATTO

I. Con il ricorso iscritto al n. 67988 del registro di segreteria,
parte ricorrente – già assistente capo del corpo di Polizia
Penitenziaria dichiarato nell'anno 2002 non idoneo al servizio per
la patologia "*sindrome depressiva-ansiosa in soggetto con scarso
controllo degli impulsi e tratti di labilità emotiva*" riconosciuta come
dipendente da causa di servizio - ha avverso la comunicazione
del 13.02.2018 con la quale si affermava la carenza dei relativi
requisiti ed ha chiesto la liquidazione dell'assegno di incollocabilità
previsto dall'art. 104 del DPR 1092/1973 e regolamentato dall'art.
20 del DPR 915/78, così come modificato dall'art. 12 della L. 9/80,
dall'art. 5 del DPR 834/81 e dall'art. 1 della L. 656/86, a decorrere
dalla data della presentazione della domanda amministrativa del
03/03/2004, nonché degli interessi così come per legge e

rivalutazione monetaria.

Con il verbale n. 5 della U.O.S. medicina legale e fiscale di Agrigento relativo alla visita effettuata in data 22/12/2017 veniva, infatti, dato il seguente parere medico-legale: *“dalla visita medica effettuata e dagli atti esibiti si evince che il sig. Br. G. non possiede i requisiti per la concessione dell’assegno di incollocabilità”*.

I.1. Il giudizio incardinato innanzi a questo GUP - a valle di consulenza acquisita dalla Commissione medico legale istituita presso questa Corte dei conti - è stato definito con la sentenza n. 545/2023, pubblicata il 29 dicembre 2023, passata in giudicato, recante il seguente dispositivo: *“a) dichiara la contumacia del Ministero della Giustizia;*
b) accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara il diritto del ricorrente all’assegno di incollocabilità previsto dall’art. 104 del D.P.R. n.1092/1973, a decorrere dall’1/4/2004, con interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme arretrate da computarsi in regime di cumulo parziale secondo i criteri operativi indicati in SS.RR., sent. n. 10/QM/2002.
c) compensa le spese”.

I.2. In data 29/12/2023 il ricorrente ha provveduto a notificare al Ministero della Giustizia e alla Direzione della Casa Circondariale di Agrigento, la citata sentenza n. 545 emessa in data 27/12/2023 e, in data 06/09/2024, ha notificato atto di diffida e messa in mora.

Parte ricorrente ha, altresì, evidenziato che in data 25/09/2024 il

sig. B., a mezzo telegramma postale, veniva convocato per eseguire visita medico legale dalla Commissione medica dell'Asp al fine di accertare, su richiesta del Ministero della Giustizia, se lo stesso fosse affetto da patologie tali da dargli diritto all'attribuzione dell'assegno di incollocabilità.

Quindi, il Ministero della Giustizia, secondo parte ricorrente, anziché attenersi a quanto statuito in sentenza avrebbe chiesto, in aperta elusione al giudicato, una nuova visita sostenendo che il diritto all'assegno fosse stato riconosciuto per due anni malgrado in sentenza la decorrenza del diritto si facesse risalire al 01/04/2004.

Rilevata, pertanto, la mancata esecuzione della predetta sentenza n. 545/2023 e ritenendo che la richiesta di visita costituisse condotta elusiva del giudicato della medesima pronuncia, con ricorso depositato in data 17 ottobre 2024, ha promosso il presente giudizio di ottemperanza.

Il ricorrente, inoltre, quantificata la somma come ritenuta spettante, ha concluso chiedendo: *“affinché in ottemperanza alla citata sentenza, così adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, ordini ai resistenti di dare completa ed esaustiva esecuzione alla pronuncia emanata. Si chiede sin d'ora la nomina di un commissario ad acta, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza da parte del Ministero della Giustizia intimato, all'obbligo di conformarsi al giudicato che si è formato tra le parti in conseguenza della sentenza nr. 545/2023 emessa da questa Corte per il*

riconoscimento dell'assegno di incollocabilità del sig. Gaetano B..

Voglia codesta Ecc.ma Corte dei Conti ordinare al Ministero della Giustizia di dare esatta ottemperanza alla sentenza della Corte dei Conti n. 545 del 21/12/2023, depositata il 27/12/2024, pubblicata il 29/12/2023 e notificata in pari data, passata in cosa giudicata essendo maturato il termine di legge, provvedendo ad emettere idonei provvedimenti per la liquidazione della somma di € 368.853,93 a favore di B. G.. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.

II. Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, con memoria del 18 marzo 2025, ha anzitutto rilevato l'inammissibilità del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, in quanto la sentenza di cui controparte chiede l'ottemperanza sarebbe, invero, già stata correttamente eseguita dall'Amministrazione nei termini previsti *ex lege*. In particolare, parte resistente ritiene che la sentenza n. 545, in accoglimento del ricorso principale proposto dal sig. B., nel riconoscere allo stesso il diritto alla percezione dell'assegno di incollocabilità, indicando all'uopo l'esatta data di decorrenza, avrebbe omesso di stabilire la durata del beneficio, che costituisce requisito necessario ai fini della corretta ed esatta attribuzione dello stesso. Pertanto, l'Amministrazione, nel dare corretta e puntuale esecuzione al *decisum* – in assenza di precise e necessarie indicazioni da parte dell'Autorità di giustizia contabile in ordine alla durata del beneficio richiesto – ha potuto soltanto limitarsi a

riconoscere l'assegno di incollocabilità in favore del ricorrente,

applicando la durata minima di due anni dello stesso, così come

previsto dall'art. 20 del D.P.R. N. 915/1978.

Parte resistente, nel difendere la correttezza del proprio operato,

ha comunicato, inoltre, che dopo avere dato esecuzione alla

sentenza in oggetto, secondo le modalità *ut supra* indicate,

l'Amministrazione penitenziaria, con nota del 12 luglio 2024 ha

trasmesso alla Direzione della Casa Circondariale di Agrigento la

necessaria documentazione tecnica affinché provvedesse a

richiedere al Collegio Medico-Legale dell'ASP competente di

sottoporre il ricorrente a nuovi accertamenti medici, al fine di

addivenire all'eventuale e ulteriore concessione dell'assegno in

questione. Tuttavia, come comunicato dalla Direzione della Casa

Circondariale di Agrigento, con successiva nota del 3 ottobre 2024,

il ricorrente – in sede di visita medico-collegiale, fissata per il giorno

1 ottobre 2024 – assistito dai propri legali di fiducia, ha deciso,

giusto verbale del competente Collegio Medico, di non sottoporsi a

visita, sostenendo che il proprio diritto all'assegno di incollocabilità

sarebbe già stato accertato e riconosciuto dalla sentenza di cui in

questa sede chiede l'ottemperanza e che, secondo l'avversa difesa,

“riconosce il diritto a detto assegno dal mese di aprile 2004 ad

oggi”. Tale assunto, tuttavia, secondo parte resistente, sarebbe del

tutto destituito di fondamento, atteso che il Giudice contabile,

nella esaminanda declaratoria, avrebbe stabilito unicamente la

data di decorrenza dell'assegno in parola, senza tuttavia definirne

la durata. Pertanto, con nota del 17 ottobre 2024, l'Amministrazione penitenziaria avrebbe legittimamente richiesto all'Azienda Sanitaria Locale, territorialmente competente, di disporre una nuova visita medico-legale, al fine di stabilire la durata, per rinnovo, dell'assegno di incollocabilità in favore del ricorrente, in quanto pre-requisito necessario per consentire all'Amministrazione – odierna resistente – di provvedere all'eventuale emissione di un ulteriore provvedimento concessivo del beneficio in parola.

Tanto premesso, l'Amministrazione resistente ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e, comunque, infondato.

III. Nel corso della pubblica udienza del 27 marzo 2025, per parte ricorrente, gli avv.ti Aiello e Bongiovanni, nell'evidenziare il passaggio in giudicato della sentenza n. 545/2023 e l'immodificabilità di quanto in essa stabilito, hanno contestato l'operato dell'Amministrazione che, con la convocazione a visita del sig. B., starebbe sostanzialmente eludendo/violando il giudicato. Inoltre, nel ripercorrere sostanzialmente le argomentazioni contenute nei propri atti processuali, hanno rilevato la tardività della costituzione dell'Avvocatura, insistendo per l'accoglimento del ricorso con eventuale nomina di un commissario *ad acta*. I difensori di parte ricorrente hanno evidenziato, altresì, che alla riliquidazione dell'assegno di incollocabilità per due anni non ha fatto comunque seguito alcun pagamento. Parte ricorrente, poi, nel

contestare l'errata applicazione dell'art. 20 del D.P.R. n.915/1978

in ordine al diritto alla percezione perpetua oltre gli otto anni, ha

insistito in ultimo per l'accoglimento del ricorso.

Il Procuratore Cordio, nell'interesse dell'Amministrazione

resistente, dopo aver giustificato il leggero ritardo nel deposito per

problemi tecnici, ha difeso la correttezza dell'operato e la buona

fedeltà dell'amministrazione che, invero, si sarebbe attivata nei

termini di legge, data l'assenza di specificazione sulla durata del

trattamento riconosciuto al ricorrente. L'Amministrazione

resistente, infine, ha richiamato la disciplina contenuta all'art. 20

del D.P.R. n.915/1978.

L'avv. Aiello, in sede di replica, ha evidenziato come le

argomentazioni inerenti alla corretta applicazione dell'art. 20

avrebbero potuto trovare ingresso in un eventuale giudizio

d'appello e non nel presente giudizio di ottemperanza.

Udite le parti, e ritenuto il giudizio maturo, è stato posto in

decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità delle difese

del Ministero della Giustizia. Ancorché le stesse siano pervenute il

giorno seguente alla scadenza del termine di cui all'art. 156 c.g.c.,

deve rammentarsi che l'art. 155, comma 9, c.g.c. stabilisce che Se

la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce

neppure all'udienza fissata a norma del comma 8, il giudice

provvede a norma dell'articolo 93.

L'art. 93, ai commi 9 e 10, c.g.c. stabilisce, inoltre, che La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi, fino all'udienza di discussione, mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti che offre in comunicazione in segreteria o mediante comparizione all'udienza.

In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, a pena di decadenza nella comparsa di costituzione, le scritture contro di lui prodotte.

L'art. 156, commi 1 e 2, c.g.c. prevede poi che Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicando un indirizzo di posta elettronica certificata secondo le modalità di cui all'articolo 28, comma 2.

2. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in segreteria di una memoria difensiva, nella quale sono proposte, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e le eventuali domande in via riconvenzionale.

Da tanto consegue che, ferme restando le preclusioni di cui all'art. 156 comma 2 c.g.c., la costituzione del Ministero della Giustizia deve ritenersi ammissibile. Peraltro, detta memoria di costituzione non contiene eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio o domande in via riconvenzionale.

2. Sempre in via preliminare, in termini generali, si osserva che

l'oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica dell'esatto adempimento, da parte dell'Amministrazione, del giudicato, in modo da consentire il concreto conseguimento dell'utilità o del bene della vita riconosciuto alla parte in sede di cognizione (Sez. III/A nn. 266/2010, 50/2012 e 356/2014) e, in termini più generali, l'effettività della tutela giurisdizionale nei confronti della Pubblica amministrazione (cfr. Corte dei conti Sez. giur. Campania sent. 76/2020).

Ciò premesso, prima di valutare se, nella fattispecie, vi sia stata inottemperanza alla sentenza occorre verificare gli esatti confini della stessa) delimitando con precisione l'oggetto del giudizio ed individuando, in tal modo, le statuizioni alle quali occorre, eventualmente, dare esecuzione. Tale verifica risulta coerente con il presupposto dell'azione di ottemperanza, nonché con la possibilità, per il Giudice, di estendere la propria cognizione (art. 218, comma 6, c.g.c.) anche alle questioni relative all'esatta ottemperanza, in un'ottica di effettività di tutela.

3. Effettuate tali premesse di carattere generale, occorre anzitutto soffermare l'attenzione su alcuni elementi ritenuti di rilievo per il giudizio in esame.

In primo luogo, deve osservarsi che con il ricorso iscritto in data 19.02.2021 al numero 67988 del registro di segreteria, parte ricorrente ha agito chiedendo di:

a. accogliere il presente ricorso;

b. per l'effetto, ritenere e dichiarare che il sig. B. G. ha diritto al

riconoscimento dell'assegno di incollocabilità previsto

dall'art. 104 del T.U. DPR 1092/73 e regolamentato dall'art.

20 del DPR. 915/78, così come modificato dall'art. 12 della L.

9/80, dall'art. 5 del DPR. 834/81 e dall'art 1 della L. 656/86;

c. condannare, altresì, il Ministero della Giustizia, in persona

del Ministro pro tempore con sede a Roma nella via Arenula

n. 70, C.F. 97591110586, nonché la Casa Circondariale di

Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore

con sede ad Agrigento nella Piazza di Lorenzo n. 1 - C.F.

80005310844, in solido, al pagamento dell'assegno di

incollocabilità previsto dall'art. 104 del T.U. DPR 1092/73 e

regolamentato dall'art. 20 del DPR. 915/78, così come

modificato dall'art. 12 della L. 9/80, dall'art. 5 del DPR.

834/81 e dall'art 1 della L. 656/86 dalla data della

presentazione della domanda amministrativa del

03/03/2004, nonché degli interessi così come per legge e

rivalutazione monetaria;

d. condannare, inoltre, gli odierni resistenti in solido al

pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente

giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori i

quali si dichiarano antistatali, oltre IVA e CPA come per legge.

3.1. La sentenza ottemperanda, inoltre, dichiarata la contumacia

del Ministero della Giustizia, ha accolto il ricorso e per l'effetto ha

dichiarato il diritto del ricorrente all'assegno di incollocabilità

previsto dall'art. 104 del D.P.R. n.1092/1973, a decorrere

dall'1/4/2004, con interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme arretrate da computarsi in regime di cumulo parziale secondo i criteri operativi indicati in SS.RR., sent. n. 10/QM/2002.

- compensa le spese.

3.2. Al riguardo, deve anzitutto rammentarsi che l'art. 20 del D.P.R. n.915/1978, al comma 3, stabilisce che: *L'assegno di incollocabilità è liquidato per periodi di tempo non inferiori a due anni né superiori a quattro. Entro sei mesi anteriori alla scadenza di ciascun periodo, l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari ai fini dell'eventuale ulteriore liquidazione dell'assegno. Qualora all'invalido sia riconosciuto il diritto all'assegno di incollocabilità per periodi complessivamente superiori ad anni otto, anche se non continuativi, l'assegno stesso viene liquidato fino al compimento del 65° anno di età senza ulteriori accertamenti sanitari. È in facoltà dell'interessato, ove ritenga che l'invalidità non sia più tale da riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, di chiedere, in qualsiasi momento, di essere sottoposto ad accertamenti sanitari da parte del collegio medico provinciale, di cui al comma successivo, perché sia constatata la cessazione dello stato di incollocabilità ai fini degli adempimenti occorrenti per l'eventuale iscrizione nelle liste di collocamento. Il collegio medico provinciale è tenuto, in ogni caso, a dare immediata comunicazione dell'esito degli accertamenti sanitari alla Direzione generale delle pensioni di guerra.*

3.3. Per quanto qui di interesse, inoltre, con riguardo al

riconoscimento del diritto all'assegno di incollocabilità

l'ottemperanda sentenza, nel richiamare il motivato parere fornito

dalla Commissione medico-legale, ha evidenziato che *l'infermità*

psichiatrica del ricorrente, riconosciuta SI dipendente da causa di

servizio, fosse caratterizzata da scarso controllo degli impulsi e da

labilità emotiva, nonostante la terapia farmacologica. Tali

caratteristiche, riscontrate anche in occasione della visita diretta

espletata all'inizio delle operazioni peritali, rendevano e rendono

tutt'oggi l'interessato potenzialmente pericoloso e quindi di

pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro o alla

sicurezza degli impianti, nell'ambito di un lavoro generico. La

decorrenza di tale condizione può farsi risalire alla data dell'istanza

di incollocabilità del 03.03.2004. [...] In particolare, emerge dagli atti

che, nel corso del periodo preso in esame, più organi medici - in

periodi diversi - hanno riscontrato nel sig. B. la patologia psicologica

in argomento. Risulta, inoltre, che detta patologia ha condotto alla

riforma del ricorrente nel 2002 e che detta condizione si è protratta

nel tempo.

3.4. Deve rimarcarsi, poi, che l'istanza di riconoscimento del

beneficio in argomento venne presentata dal sig. B.

all'Amministrazione di appartenenza in data 3 marzo 2004 e

quest'ultima riscontrò negativamente detta istanza soltanto in 13

febbraio 2018, ossia circa 14 anni dopo la presentazione

dell'istanza.

4. Tanto precisato, data la contumacia del Ministero resistente

e stante l'assenza di una esplicita (o anche implicita) richiesta di parte ricorrente in tal senso, in ossequio al rispetto del principio tra chiesto e pronunciato di cui agli artt. 112 c.p.c. e 103 c.g.c., questo GUP, dopo aver accertato l'esistenza del diritto ed individuato l'esatta decorrenza dell'insorgenza dello stesso conformemente alla domanda del ricorrente, non è stato chiamato ad affrontare la questione della compatibilità delle previsioni contenute all'art. 20 comma 3 del D.P.R. n.915/1978 con il riconoscimento retroattivo in via giudiziale dell'assegno di incollocabilità nonché con l'eventuale estensione di detto assegno sino all'età di 65 anni (questioni emerse per la prima volta nel presente giudizio di esecuzione). L'interpretazione proposta dalla parte ricorrente in ordine al riconoscimento della spettanza dell'assegno di incollocabilità sino al raggiungimento del 65esimo anno di età esula, pertanto, dal *decisum* della sentenza n. 545/2023.

4.1. La citata sentenza n. 545, poi, nel *richiamare integralmente* le argomentazioni medico legali, ha quindi sostanzialmente rilevato come la condizione di incollocabilità del sig. B. si sia protratta dalla data dell'istanza alla data della visita medica effettuata (cfr. *rendevano e rendono tutt'oggi*).

Sul punto, le prospettazioni dell'Amministrazione resistente che sostengono l'inammissibilità del ricorso in ragione dell'asserita ottemperanza della citata sentenza n. 545 mediante

riconoscimento dell'assegno di incollocabilità per il periodo di due anni non risultano condivisibili per più ordini di motivi.

In primo luogo, l'art. 20, comma 7, stabilisce che *“L'assegno di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, non è cumulabile con l'indennità di disoccupazione eventualmente spettante e compete finché sussistano le condizioni che ne determinarono la liquidazione”*.

La determinazione dell'assegno per il periodo di soli due anni non risulta, pertanto, condivisibile.

L'Amministrazione, a tale ultimo riguardo, oltre a non aver fornito prova di alcun pagamento, sembrerebbe, invero non voler considerare il lasso di tempo, protrattosi per circa 14 anni, tra la data di presentazione dell'istanza da parte del sig. B. e il riscontro negativo. La sentenza n. 545 è, infatti, intervenuta su di un ricorso con il quale si avversava proprio il citato riscontro negativo.

Ove si ammettesse la prospettazione di parte resistente, la vittoria ottenuta in un giudizio nel corso del quale è stato accertato il permanere dei requisiti in capo al ricorrente dalla data della domanda (03.03.2004) alla data dell'accertamento (18.04.2023), si risolverebbe in una ingiusta penalizzazione del ricorrente che vedrebbe, in tal modo, limitato l'esito di un contenzioso che lo ha visto vincitore in ragione del ritardo nella definizione dell'istanza da parte dell'Amministrazione.

Del resto, la giurisprudenza, in un caso in parte analogo, ha avuto modo di osservare che *l'iniziale diniego dell'assegno stesso ha*

precluso al Ministero della Giustizia di espletare tempestivamente le

revisioni periodiche contemplate dal secondo periodo di quel terzo

comma (cfr. Corte dei conti Sez. giur Campania sent. 325/2024).

Risulta, pertanto, evidente che la sentenza n. 545 ha riconosciuto

il diritto del ricorrente, nei limiti e con i limiti della domanda

giudiziale, ossia a decorrere dall'1/4/2004 e sino alla data della

decisione intervenuta con la sentenza ottemperanda.

Per il periodo successivo alla sentenza n. 545/2023 sarà cura delle

parti procedere nei termini di legge secondo l'interpretazione - che

come detto esula dal giudizio di prime cure - che riterranno di

applicare.

Le pretese attoree appaiano, pertanto, fondate poiché è

incontrovertibile la completa inattuazione della pronuncia in

esame.

Deve, pertanto, ordinarsi l'ottemperanza della sentenza n.

545/2023, pubblicata il 29 dicembre 2023.

Il Ministero della Giustizia è tenuto, quindi, a dare esatta e

integrale esecuzione alla sentenza n. 545/2023, pubblicata il 29

dicembre 2023 nel termine complessivo di 120 (centoventi) giorni,

decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza.

In particolare, il Ministero della Giustizia effettuate le ulteriori

necessarie verifiche (tra le quali, ad esempio, in ordine alla

mancata percezione dell'indennità di disoccupazione) dovrà

procedere al riconoscimento dell'assegno di incollocabilità al sig.

B. dalla data del primo aprile 2004 alla data di pubblicazione della

sentenza n. 545/2023 del 29 dicembre 2023.

Il Ministero della Giustizia, per l'effetto, dovrà procedere al pagamento dei maggiori ratei *con interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme arretrate da computarsi in regime di cumulo parziale secondo i criteri operativi indicati in SS.RR., sent. n. 10/QM/2002.*

Per il caso di persistente inerzia dell'Ministero della Giustizia, dopo il decorso del termine assegnato, si nomina come commissario *ad acta* per l'esecuzione della sentenza il direttore provinciale *pro tempore* della Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo (PEC: rts-pa.rgs@pec.mef.gov.it), con facoltà di subdelega ad un funzionario dell'Ufficio di appartenenza, che provvederà nell'ulteriore termine di 120 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto:

- ordina al Ministero della Giustizia di ottemperare alla sentenza di questa Sezione n. 545/2023, pubblicata il 29 dicembre 2023 nel senso di cui in motivazione;
- l'esecuzione dovrà avere luogo, nei termini di cui in motivazione, entro il termine complessivo di 120 (centoventi)

giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza;

- in caso di persistente inerzia della citata Amministrazione, dopo il decorso del termine assegnato, nomina quale commissario *ad acta* il Direttore provinciale *pro-tempore* della Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo (PEC: rts-pa.rgs@pec.mef.gov.it), con facoltà di subdelega, che provvederà nell'ulteriore termine di 120 (centoventi) giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza.

- condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese relative al presente giudizio, liquidate in euro 6000,00 (seimila/00), oltre agli accessori, come e se dovuti in favore di parte ricorrente.

Dispone che copia della presente sentenza sia comunicata alle parti costituite e notificata al direttore p.t. della Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo (PEC: rts-pa.rgs@pec.mef.gov.it), nella qualità di commissario *ad acta* designato con facoltà di subdelega.

Così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 7 aprile 2025

Pubblicato 8 aprile 2025

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)